



Relazione illustrativa

Il presente decreto reca le modalità attuative della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale e all'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 1, commi 427 - 436 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Nello specifico, il provvedimento, in virtù della delega conferita all'articolo 1, comma 433, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, poste le necessarie definizioni (articolo 1) e l'individuazione dell'oggetto (articolo 2), provvede a disciplinare: *i)* dall'articolo 3 all'articolo 7 la procedura di accesso al beneficio, la misura e la fruizione del beneficio, l'apertura della piattaforma informatica per la trasmissione delle comunicazioni, nonché i connessi oneri documentali; *ii)* all'articolo 8, le caratteristiche dei beni destinati all'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili; *iii)* dall'articolo 9 all'articolo 12, le attività di monitoraggio, controllo e le cause di decadenza e recupero del beneficio indebitamente fruito; *iv)* all'articolo 13, il trattamento dei dati personali. Correda il decreto l'allegato 1 che ne costituisce parte integrante.

Più in particolare, l'articolo 1 introduce le definizioni operative necessarie per l'applicazione del decreto, tra le quali la definizione di completamento degli investimenti, di cui al comma 1, lettera l). Nello specifico, gli investimenti si intendono completati, per i beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati e, per i beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori degli investimenti. In analogia con quanto previsto nell'ambito delle agevolazioni fiscali per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali di cui agli allegati A e B della legge n. 232/2016 del Piano Transizione 4.0 e del credito d'imposta Transizione 5.0, per i beni acquisiti tramite contratto di locazione finanziaria, il completamento coincide con la data di consegna del bene all'impresa utilizzatrice, risultante dal verbale di consegna.

Il successivo articolo 2 stabilisce l'oggetto del decreto che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 433, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, definisce le modalità attuative per l'accesso alla maggiorazione del costo di acquisizione per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e all'autoproduzione e autoconsumo completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Con riferimento alla procedura di accesso al beneficio, l'articolo 3 definisce le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni da parte delle imprese beneficiarie (commi da 1 a 3) e delle relative comunicazioni da parte del GSE (comma 4), a seguito della verifica del corretto caricamento dei dati e della completezza delle informazioni rese. Nello specifico, la procedura è gestita telematicamente tramite una piattaforma informatica gestita dal GSE (comma 7), articolata in tre fasi obbligatorie, anche finalizzate a garantire un monitoraggio costante delle risorse e degli investimenti:

- comunicazione preventiva (comma 1): per gli investimenti in ciascuna struttura produttiva l'impresa trasmette preliminarmente le informazioni relative tra l'altro ai dati identificativi,



alla tipologia e all'ammontare degli investimenti, nonché alla data presunta di entrata in funzione e, per i beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, di interconnessione;

- comunicazione di conferma (comma 2): entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l'impresa trasmette le informazioni comprovanti il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene; per i beni oggetto di leasing finanziario l'adempimento si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto;
- comunicazione di completamento (comma 3): al completamento degli investimenti – nonché a seguito dell'avvenuta interconnessione dei beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199 – e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l'impresa trasmette i dati e le informazioni, comprensive delle perizie, attestazioni e certificazioni, di cui agli articoli 6 e 7, attestanti l'effettiva realizzazione degli investimenti in uno o più beni oggetto di ciascuna comunicazione di conferma.

La procedura per la fruizione del beneficio si intende perfezionata esclusivamente a seguito del completamento delle fasi procedurali sopra descritte, secondo modalità e termini previste dall'articolo 3.

Il comma 6 introduce una comunicazione periodica ai fini del monitoraggio della traiettoria di spesa pubblica per acquisire informazioni in merito alla previsione di utilizzo del beneficio spettante.

Perfezionata la procedura di cui all'articolo 3, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva – ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette la comunicazione di completamento di cui all'articolo 3, comma 3, sempreché il bene sia entrato in funzione. La fruizione della maggiorazione è in ogni caso subordinata, oltre che all'entrata in funzione dei beni, alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE rispetto alla comunicazione di completamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4. Ad esempio, nel caso in cui una comunicazione di completamento relativa all'acquisto di beni sia inviata dall'impresa in data 30 dicembre 2027 e la comunicazione di esito positivo delle verifiche svolte sulla medesima comunicazione sia trasmessa dal GSE in data 7 gennaio 2028, la maggiorazione delle quote di ammortamento dei beni è deducibile a partire dal periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 2027.

Pertanto, il periodo d'imposta a partire dal quale l'impresa fruisce del beneficio rispetto a ciascun bene è quello in cui l'impresa trasmette la comunicazione di completamento dell'investimento nel medesimo bene, sempreché sia stata rilasciata dal GSE la comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate sulla suddetta comunicazione.

In ragione del fatto che la fruizione dell'agevolazione rileva con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione nella determinazione delle imposte sui redditi – oltretutto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 – la stessa



avviene in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal decreto indicato nell'articolo 102, comma 2, del TUIR (il decreto ministeriale 31 dicembre 1988), a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, ridotti alla metà per il primo esercizio. Nel caso di investimenti in beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, oltre all'entrata in funzione rileva l'esercizio nel quale avviene l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Inoltre, con particolare riguardo agli investimenti in beni acquisiti tramite locazione finanziaria, il beneficio è fruito sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 102, comma 7, del TUIR rispetto ai costi sostenuti a titolo di quota capitale, comprensivi del prezzo di riscatto finale ed esclusa la quota riferibile agli interessi.

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede che il beneficio sia determinato sulla base delle spese agevolabili relative agli investimenti completati in ciascuna annualità, nella misura del 180 per cento per la quota degli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per la quota degli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per la quota degli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La misura massima dell'agevolazione prevista – in termini di aliquote incrementalmente e scaglioni di investimento – è, pertanto, riferita all'ammontare complessivo degli investimenti completati in ciascuna annualità, nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione (1° gennaio 2026 - 30 settembre 2028).

Nella determinazione delle spese agevolabili, si applicano in quanto compatibili, i chiarimenti resi dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dall'Agenzia delle entrate in materia di agevolazioni fiscali per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali di cui agli allegati A e B della legge n. 232/2016 del Piano Transizione 4.0 e del credito d'imposta Transizione 5.0.

Ai sensi dell'articolo 5, con uno o più decreti direttoriali sono definiti i termini di apertura della piattaforma informativa per l'accesso al beneficio, nonché i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni per la compilazione, assicurandone la pubblicità tramite pubblicazione sui siti istituzionali e [Incentivi.gov.it](https://www.incentivi.gov.it).

Gli articoli 6 e 7 definiscono gli oneri documentali necessari a garantire la corretta fruizione del beneficio.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 6 stabilisce che le caratteristiche tecniche dei beni strumentali e l'interconnessione al sistema aziendale, nonché le caratteristiche tecniche relative ai beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, siano comprovati da una perizia tecnica asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei relativi albi professionali o mediante una attestazione, corredata di un'analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato ovvero per il settore agricolo, in relazione ai beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. I soggetti che rilasciano tali perizie devono essere dotati di idonee coperture assicurative.



L'articolo 7, ai commi 1 e 2, prevede che l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

L'articolo 8 specifica le caratteristiche dei beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo agevolabili.

Più in particolare, ai sensi del comma 1, in relazione a tali beni, localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a:

- i gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- i trasformatori e misuratori;
- gli impianti per la produzione di energia termica, inclusi i relativi sistemi di accumulo, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 104/11;
- i servizi ausiliari di impianto;
- i sistemi di accumulo (stoccaggio) dell'energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo purché asserviti agli investimenti in gruppi di generazione dell'energia elettrica.

In ragione delle finalità di autoconsumo dell'energia autoprodotta, il comma 2 dell'articolo 8 limita, ai fini del calcolo del beneficio, il dimensionamento dei suddetti impianti al fabbisogno della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell'esercizio precedente a quello di trasmissione della comunicazione preventiva, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti (calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all'Allegato 1) associati all'uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo. Nello specifico, il dimensionamento è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva.



Il comma 3 dispone che per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1 è calcolato secondo i parametri previsti dall'Allegato 1 al decreto.

In materia di controlli, l'articolo 9 dispone, al comma 1, che il GSE, sulla base della convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del Made in Italy, effettua nei termini di cui all'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati, riscontrando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal decreto per beneficiare dell'agevolazione, richiedendo, altresì, ai sensi del comma 3, alle Amministrazioni pubbliche interessate eventuale ulteriore documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti.

Per lo svolgimento di tali attività di verifica, nonché delle ordinarie attività di accertamento dell'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, l'impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile la documentazione necessaria all'accertamento della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all'effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo degli investimenti, ivi comprese le perizie e le attestazioni di cui agli articoli 6 e 7, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati.

L'articolo 10, comma 1, disciplina le cause di decadenza dal beneficio:

- realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero destinazione del bene a strutture produttive ubicate all'estero, senza che l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori;
- assenza di requisiti tecnici o irregolarità documentali non sanabili;
- mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio;
- false dichiarazioni o impedimento alle attività di controllo;
- impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio.

Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), dell'articolo 10, l'impresa decade inoltre, dal beneficio nel caso di cessione a titolo oneroso o delocalizzazione all'estero dei beni agevolati prima del termine del periodo di fruizione del beneficio. La decadenza non opera nel caso in cui l'impresa – dandone specifica comunicazione – sostituisca il bene con un bene materiale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. In tal caso, qualora il costo di acquisizione del bene sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Per quanto concerne le procedure di recupero delle agevolazioni non spettanti, l'articolo 11, commi 1 e 2, stabilisce che nel caso in cui all'esito dei controlli di cui all'articolo 9 sia rilevata l'indebita fruizione dell'agevolazione, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate – con le modalità definite d'intesa nell'ambito di un'apposita convenzione, nella quale sono altresì definite le modalità



di trasmissione delle ulteriori informazioni pervenute ai sensi dell'articolo 3 – indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per le conseguenti attività di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Al fine di assolvere agli obblighi di monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della disciplina agevolativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, l'articolo 12 prevede una comunicazione, almeno mensilmente, da parte del *GSE* al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia delle entrate, contenente i dati relativi agli investimenti ammissibili comunicati dai soggetti beneficiari.

Infine, l'articolo 13, ai commi 1 e 2, prevede che i dati personali di cui il *Ministero* e il *GSE* vengano in possesso in occasione del presente procedimento sono trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, nonché ai sensi della disciplina del regolamento (UE) 2016/679, e che i soggetti che intendono fruire del beneficio sono tenuti a prendere visione, in sede di presentazione della comunicazione preventiva, dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nel sito internet del *GSE*.

Relazione tecnica

Il presente decreto, recante le modalità attuative della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, commi 427-436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.